

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1286 e 619-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE PASQUINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
(n. 1286)

**presentato dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro degli affari esteri
e col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Carta dei diritti del contribuente (n. 619)

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1996

*del quale la Commissione propone
l’assorbimento nel disegno di legge n. 1286*

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 4 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 9 |
| – della 2 ^a Commissione permanente | » | 11 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 12 |
| Disegno di legge n.1286 e testo proposto dalla Commissione . | » | 13 |
| Disegno di legge n. 619 | » | 25 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge contenente «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» può rappresentare la svolta nel rapporto tra contribuente ed Erario, messo a dura prova da una produzione legislativa eccessiva e da una sovrapproduzione di norme interpretative e regolamentari, da atteggiamenti vessatori dell'Amministrazione finanziaria, dalla mancanza di certezze, dal proliferare di fenomeni elusivi ed evasivi, dovuti all'eccessivo carico tributario, ad una Amministrazione finanziaria inefficiente e ad una diffusa illegalità esistente nel mercato del lavoro e nell'esercizio delle attività economiche.

Il livello della pressione fiscale è spesso incompatibile con l'esercizio delle attività economiche e con la spinta a migliorare, a progredire, a produrre maggiore ricchezza.

Questa è materia di riforma tributaria e di politiche conseguenti per raggiungere l'obiettivo di pagare tutti, per pagare meno e per contribuire al definitivo risanamento della finanza pubblica.

Non entro nel merito di questo argomento, che pure rappresenta uno dei punti cruciali del rapporto Stato-cittadino, perennemente esposto al pericolo di una grave ed irreversibile «crisi fiscale».

È indubbio però che la riforma del fisco deve poggiare le sue basi su di una «carta di principi» come quella che la nostra Camera si appresta a varare.

Il contenuto del disegno di legge si distacca dalla normale produzione legislativa per assumere un rango più elevato.

Si tratta in effetti di una legge cosiddetta «rinforzata», una legge cioè contenente disposizioni che non possono essere derogate o modificate se non espressamente.

È importante rilevare inoltre che alcuni dei precetti fondamentali contenuti nel dise-

gno di legge avrebbero meritato una loro costituzionalizzazione.

Proprio in virtù di questa consapevolezza i colleghi commissari, e di questo debbo dare atto agli esponenti del Polo, hanno discusso ed apportato miglioramenti al testo del Governo, senza vincoli di maggioranza e di opposizione.

Si è lavorato in Commissione in un clima fortemente costruttivo, anche per l'atteggiamento del Governo, il cui merito va riconosciuto al sottosegretario Marongiu, finalizzato a redigere una vera e propria carta dei diritti del contribuente, depurata di molti aspetti contingenti.

Una Carta che resti un valido punto di riferimento per un congruo lasso di tempo, una volta superata la fase dell'emergenza.

Con questi intenti e finalità si è mosso il lavoro della Commissione, che sottoponiamo al giudizio dell'Aula.

Un impegno volto a:

trasformare le norme problematiche in precetti vincolanti non solo per il contribuente, ma anche per l'Amministrazione finanziaria;

ricostituire il sistema a criteri di maggiore certezza;

prevenire l'evasione, dando ai contribuenti corretti punti di riferimento sicuri;

assicurare finalità garantiste e di lotta ai fenomeni distorsivi del mercato, poichè chi evade altera in modo scorretto a suo vantaggio il mercato a danno dei suoi concorrenti;

rinforzare il diritto di interpello, istituito con la legge 30 dicembre 1991, n. 413, riesumato di recente nel decreto legislativo sulla tassazione delle operazioni societarie straordinarie, ma fortemente limitato quanto a competenze, finalità, funzionamento e composizione del Comitato consultivo. Si

tratta di una scelta qualificata poichè la risposta dell'Amministrazione finanziaria è vincolante non solo per il contribuente ma anche per la pubblica Amministrazione;

dettare disposizioni affinché siano rispettati criteri per la semplificazione, la comprensione e la chiarezza della normativa, in sede di redazione dei testi legislativi e regolamentari e successivamente sul piano interpretativo.

Mi sembra significativo al riguardo un emendamento, approvato con il parere favorevole del Governo (comma 3 dell'articolo 2), che recita testualmente: «le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato».

La Commissione ha anche inteso:

assicurare adeguata informazione ed assistenza al contribuente per la semplificazione degli adempimenti;

tutelare l'affidamento, assicurare equità e ragionevolezza delle sanzioni nonchè il trasparente e regolare svolgimento delle procedure;

stabilire il principio generale che il pagamento dei tributi può avvenire per compensazione (emendamento Commissione).

La finalità del provvedimento è in sostanza una vera e propria rifondazione del rapporto fisco-contribuente, basato su tre capisaldi:

1. L'efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione amministrativa a garanzia del cittadino;

2. L'ambito ed i criteri che si rendono indispensabili per un coerente intervento del legislatore in materia tributaria;

3. Il diritto di interpello. - Il *ruling*, così chiamato nell'ordinamento dei paesi anglosassoni, non è una novità: è già stato introdotto con la legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 21, che istituiva un Comitato consultivo per l'applicazione delle norme anti-elusive, ed anche dalla lettera e) dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,

che assegna all'Ufficio per l'informazione del contribuente il compito di «assicura(re) il funzionamento degli organi collegiali preposti allo svolgimento delle attività relative al diritto di interpello» in relazione alla legge n. 413.

I limiti di quel diritto di interpello sono molto evidenti:

si limita a materie di particolare complessità;

è esercitato solo a livello centrale da una Commissione, la cui composizione è molto discutibile;

prevede il silenzio-assenso (che di per sé è un fatto positivo), però in due gradi di giudizio (60 giorni + 60 giorni).

Passo ora ad un breve commento dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. - Le disposizioni della legge sono principi generali dell'ordinamento tributario e in quanto tali:

richiedono deroga o modifica espressa; solo in casi eccezionali è ammesso il ricorso a leggi interpretative.

Articolo 2. - Si stabiliscono le seguenti modalità di predisposizione dei testi di legge:

il titolo della legge deve riportare l'argomento trattato;

la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni contenute;

i richiami ad altre disposizioni si fanno indicando il contenuto delle leggi alle quali si fa rinvio.

Articolo 3. - Non retroattività della legge. Per i tributi periodici non possono essere introdotte modifiche con effetto da periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 4. - La Commissione ha previsto il divieto dell'uso del decreto-legge per

disporre l'istituzione di nuovi tributi. Si ribadisce l'impossibilità di imporre adempimenti con scadenza inferiore a 60 giorni dalla data della entrata in vigore della legge.

Articolo 5. - Iniziative dell'Amministrazione finanziaria per fare conoscere le disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria e per la redazione di testi coordinati.

L'Amministrazione finanziaria porta tempestivamente a conoscenza dei contribuenti le circolari e le risoluzioni da essa adottate (ma anche atti e decreti sulla organizzazione, funzioni e procedimenti).

Articolo 6. - Conoscenza degli atti e semplificazione, da realizzare mediante:

comunicazione degli atti destinati al contribuente all'ultimo indirizzo conosciuto anche a mezzo servizio postale, pur nella garanzia della riservatezza;

informazione sul riconoscimento di crediti o sull'irrogazione di sanzioni;

modelli di dichiarazione comprensibili anche ai contribuenti non esperti in materia tributaria;

divieto di richiedere al contribuente documenti od informazioni già in possesso della Pubblica amministrazione;

prima di procedere all'iscrizione a ruolo l'Amministrazione finanziaria invita a fornire i chiarimenti necessari od a fornire i documenti mancanti entro 60 giorni.

Articolo 7. - Tale articolo è volto alla chiarezza e motivazione degli atti.

La motivazione degli atti non può contenere il riferimento di altri atti richiamati ma non notificati.

Gli atti notificati debbono indicare:

l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni ed il responsabile del procedimento;

in caso di atti impugnabili, i termini e l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

Articolo 8. - Riguardo alla tutela dell'integrità patrimoniale, la Commissione ha previsto che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione.

Articolo 9. - Si delegifica il potere di rimettere in termini i contribuenti che non possono versare i tributi per causa di forza maggiore. Sarà sufficiente un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 10. - Ai fini della tutela dell'affidamento e della buona fede, non sono applicabili sanzioni al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria o a seguito di ritardi, omissioni o ad errori della Amministrazione finanziaria. Non si applicano sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.

Articolo 11. - Lo Statuto dei diritti del contribuente si prefigge il compito di eliminare dubbi ed incertezze interpretative ed instaurare così un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente basato su regole di correttezza, trasparenza, certezza del diritto, informazione corretta e completa. La finalità perseguita è il superamento di atteggiamenti vessatori della Pubblica amministrazione per instaurare un rapporto più partecipato e collaborativo tra fisco e contribuente.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione finanziaria (che risponde entro 120 giorni) specifiche istanze di interpello circa disposizioni tributarie relativamente a casi concreti e personali.

La risposta scritta e motivata si può riferire solo alla questione oggetto dell'interpello e limitatamente al richiedente.

Non si applicano sanzioni al contribuente:

nel caso non abbia ricevuto risposta entro i termini;

quando il contribuente si è conformato alla risposta dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di istanza di un elevato numero di contribuenti per le stesse questioni o per questioni analoghe l'Amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente attraverso una circolare od una risoluzione.

Il Ministro individua con decreto gli uffici presso i quali è differito l'avvio o sospeso temporaneamente il servizio di risposta alla istanza di interpello.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, il Ministro delle finanze determina gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta.

Articolo 12. - Ai fini del rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, gli accessi, le ispezioni e ogni altra verifica sono effettuati sulla base delle effettive esigenze di indagine e di controllo sul luogo.

Sono tutelati inoltre:

il rispetto dell'orario ordinario di esercizio della attività;

la minor turbativa possibile all'attività di esercizio dell'impresa;

l'esame dei documenti, a richiesta, presso l'ufficio dei verificatori o lo studio del professionista;

la permanenza non oltre 30 giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità;

la possibilità per il contribuente di ricorrere al Garante del contribuente;

la possibilità dopo il rilascio del processo verbale di comunicare entro 30 giorni osservazioni e richieste, da parte del contribuente.

Articolo 13. - Istituisce il Garante del contribuente. L'emendamento proposto dalla Commissione modifica la composizione prevista nel testo del Governo secondo i seguenti criteri:

il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti scelti, sentiti i direttori generali dei Dipartimenti e il Comandante della Guardia di finanza,

su proposta del Segretario Generale delle finanze, dal Ministro delle finanze tra soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, notai;

b) dirigenti dell'Amministrazione finanziaria ed ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza,

c) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri collegiati;

l'incarico di componente ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte da un componente scelto nell'ambito della categoria di cui alla lettera a). Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie della lettera c).

Articolo 14. - Al contribuente non residente sono assicurati: informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, moduli semplificati, agevolazioni per attribuzione codice fiscale, modalità di presentazione delle dichiarazioni e del pagamento delle imposte.

Per concludere, alcune considerazioni finali:

1) l'articolo 11 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione risulta difficilmente compatibile con l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; sembra pertanto opportuno che, nel corso della discussione in Aula, venga valutata l'ipotesi di introdurre una disposizione esplicitamente abrogativa del citato articolo 21;

2) Il provvedimento contiene alcune disposizioni che vanno in direzione della delegificazione, attribuendo le relative competenze al Ministro delle finanze in virtù dei poteri regolamentari sanciti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

È opportuno procedere ad ulteriori e più ampi processi di delegificazione, poichè la materia fiscale necessita di interventi di tal genere oltre al necessario sfoltoimento di una

legislazione ipertrofica che genera confusione, sovrapposizioni, contrapposizioni ed errori interpretativi.

La Commissione presenta all'Aula il testo emendato nella convinzione di avere adempiuto con lungimiranza, equità e giustizia ai suoi compiti.

La Carta dei diritti che ne scaturisce è la carta del suddito che si trasforma in cittadino, che paga le tasse perchè animato da un senso di appartenenza alla comunità nazionale, oltrechè per soddisfare al più elementare dei doveri civici; è la Carta dei doveri della Amministrazione finanziaria che non deve vessare il contribuente ma rispettarlo, assisterlo, sostenerlo, aiutarlo a progredire, a lavorare o ad intraprendere per il benessere suo, di tutti i cittadini e dell'insieme della collettività.

Grandi attese e speranze possono nascere se, alla Carta dei principi, faranno seguito atteggiamenti coerenti. Qualcosa è già cambiato, molto sta cambiando.

Lo Statuto del contribuente è l'importante tessera di un mosaico che si compone con altre tessere che sono:

- l'efficienza della Pubblica Amministrazione;
- il rigore amministrativo e la qualificazione della spesa pubblica;
- le politiche di bilancio;
- la riforma fiscale.

L'impresa è ardua e complessa, ma è fondamentale che l'elaborazione, che presentiamo all'Aula, sia un patrimonio di tutti. Una Carta di principi che tutti, maggioranza, opposizione e governo, hanno concorso ad elaborare ed a migliorare e che ora è attesa alla prova della verità.

Le riforme istituzionali sono fondamentali per avviare il paese in direzione di uno stabile e consolidato sviluppo democratico.

La sovrastruttura politico-istituzionale per essere veramente legittimata deve basare il suo consenso su di un più stretto rapporto fra cittadini e istituzioni, popolo ed eletti.

Un rapporto che non può essere quotidianamente messo in discussione da comportamenti vessatori o da atteggiamenti che mettono in forse lo Stato di diritto.

La sovranità dello Stato non passa, non deve passare, attraverso la negoziazione dei fondamentali diritti del cittadino, rispettoso delle leggi, membro attivo della comunità e perciò meritevole di rispetto e considerazione.

A questi principi abbiamo uniformato il nostro lavoro, consapevoli che stiamo posando una pietra importante nella costruzione dell'edificio di uno Stato democratico, moderno, efficiente.

PASQUINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sui disegni di legge nn. 1286 e 619

15 aprile 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge n. 619.

Quanto al disegno di legge n. 1286, esso rappresenta una positiva innovazione ed un indubbio progresso nel rapporto tra il fisco ed i cittadini; il parere è pertanto favorevole, con le seguenti osservazioni:

articolo 2, comma 2. Per ovviare alla caotica normativa fiscale, che rappresenta una lesione dell'articolo 97 della Costituzione, l'eccezione rappresentata dall'inciso «in quanto possibile» deve essere circoscritta a casi eccezionali, preventivamente individuati e limitati al contenuto della norma, indicando in ogni caso l'oggetto della norma richiamata;

articolo 3. Il secondo periodo può contraddire il principio affermato dalla disposizione precedente. Il periodo di imposta non è l'unico limite se consente per i tributi periodici di introdurre modifiche quando l'anno è già in parte trascorso ed il contribuente ha già effettuato scelte sulla base della normativa fiscale in vigore, che ben potevano aver rappresentato uno dei motivi della scelta tra possibili alternative. Se le norme vengono cambiate a fine anno, è impossibile modificare decisioni già prese o attenuare le conseguenze negative derivanti dalla nuova normativa.

Questo aspetto è particolarmente importante per le società che, per vincoli di tecnica gestionale, devono poter predisporre *budget* e piani di investimento anticipati e, allo stato attuale, non possono tenere conto degli oneri fiscali che sono, di fatto, aleatori sino a fine esercizio. Per le società estere il mutamento di normativa fiscale nel corso del periodo di imposta può essere motivo sufficiente per decidere di non iniziare ad operare in Italia. Nei casi eccezionali di modifiche nel corso del periodo di imposta le stesse dovrebbero essere introdotte con congruo anticipo rispetto alla fine dello stesso periodo di imposta;

articolo 5. La disposizione del secondo periodo del comma 5 dovrebbe essere estesa espressamente ai crediti, oltre che ai rimborsi di imposte per assicurare una parità di trattamento per le due fattispecie;

articolo 6. Nel caso che la motivazione risulti da un atto non notificato o altrimenti già portato a conoscenza, occorre evitare che sia di fatto ridotto il termine per una impugnazione efficace, che non può che decorrere dalla conoscenza dei motivi della decisione;

articolo 12. L'appartenenza alle categorie di cui alla lettera *b*), e soprattutto alle lettere *f*) e *g*), non assicura l'assoluta indipendenza di giudizio e di valutazioni rispetto all'amministrazione finanziaria, tanto più quando ad esse è assicurata la maggioranza nel seno dell'organo garante. Non appare giustificata l'esclusione di ragionieri e dottori commercialisti. Al fine di evitare conflitti di interessi che incidano sull'imparzialità dell'organo occorre stabilire l'incompatibilità con la libera professione o con l'amministrazione di appartenenza e la partecipazione all'organo garante.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: PETTINATO)

sui disegni di legge nn. 1286 e 619

4 giugno 1997

La Commissione giustizia, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole suggerendo tuttavia l'opportunità che la norma di cui all'articolo 5, comma 1, del testo governativo preveda che, in casi di mancata consegna delle comunicazioni all'ultimo indirizzo del contribuente conosciuto dall'Amministrazione, tali comunicazioni vengano ripetute al domicilio anagrafico, previo accertamento dello stesso.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge n. 1286

27 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge n. 1286, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

3 giugno 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 1286 per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, 7.4, 7.2, 7.5, 7.16, 7.17, 12.8 e 12.7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente**

Art. 1.

(Principi generali)

1. **Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario.

2. **Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge** possono essere derogate o modificate solo espressamente.

3. Il ricorso alle leggi interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali.

Art. 2.

*(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie)*

1. Le leggi che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente**

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente.

2. Il ricorso alle **norme** interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali

3. **Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in conformità ai principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.**

Art. 2.

*(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie)*

1. Le leggi e **gli altri atti aventi forza di legge** che contengono disposizioni tribu-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno, in quanto possibile, indicando anche il contenuto della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

Art. 3.

(*Efficacia temporale delle norme tributarie*)

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente alla disciplina dei tributi periodici non possono essere introdotte modifiche con effetto da periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 4.

(*Informazione del contribuente*)

1. L'amministrazione finanziaria assume idonee iniziative volte a consentire la com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. *Identico.*

3. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 3.

(*Efficacia temporale delle norme tributarie*)

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici **le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.**

2. *Identico.*

Art. 4.

(*Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria*)

1. L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge.

Art. 5.

(*Informazione del contribuente*)

1. L'amministrazione finanziaria **deve assumere** idonee iniziative volte a consentire

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

pleta e agevole conoscenza delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. L'amministrazione finanziaria porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonchè ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti, **salvo che per questi ultimi sia stata esclusa la conoscibilità ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai casi di esclusione dei documenti amministrativi dal diritto di accesso.** Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 5.

(*Conoscenza degli atti e semplificazione*)

1. Ferma restando la disciplina della notificazione degli atti tributari, è garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati provenienti dall'amministrazione finanziaria; gli atti che devono essere scritti con mezzi informatici o meccanici sono comunque comunicati all'ultimo indirizzo conosciuto dall'amministrazione anche a mezzo del servizio postale e in ogni caso con modalità idonee a garantire che il contenuto di essi non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. Fatta salva la normativa in materia di impugnazione degli atti e fermo re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la completa e agevole conoscenza delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. L'amministrazione finanziaria **deve portare** a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonchè ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, **vengono definiti i termini e le modalità di diffusione delle circolari e delle risoluzioni emanate oltre alle altre** disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 6.

(*Conoscenza degli atti e semplificazione*)

1. L'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati provenienti dalla amministrazione finanziaria **deve essere comunque garantita. Nulla è innovato rispetto alla disciplina della notificazione degli atti tributari.** Gli atti che devono essere scritti con mezzi informatici o meccanici sono comunque comunicati all'ultimo indirizzo conosciuto dall'amministrazione anche a mezzo del servizio postale e in ogni caso con modalità idonee a garantire che il contenuto di essi non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua co-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

stando quanto previsto al comma 5, l'amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di incombenenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. **Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza della attività della pubblica amministrazione**, al contribuente non sono richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altra pubblica amministrazione. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria invita il contribuente, a mezzo del servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

noscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione **richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.**

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano **messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano** comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di **adempimenti** e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non **possono, in ogni caso**, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria invita il contribuente, a mezzo del servizio postale **o con mezzi indicati nel comma 1**, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 6.

(Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla motivazione dei provvedimenti amministrativi. Se la motivazione di un atto risulta da un altro atto in esso richiamato ma non notificato o comunicato al contribuente, alla notificazione o comunicazione dell'atto deve essere indicato e reso disponibile al contribuente anche l'atto cui esso si richiama.

2. Gli atti notificati o comunicati ai contribuenti indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) il termine e l'autorità, amministrativa o **giurisdizionale**, cui è possibile ricorrere, in caso di atti impugnabili.

Art. 7.

(Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. L'amministrazione finanziaria, su istanza del contribuente, dispone che i versamenti effettuati in eccedenza siano utilizzati a scomputo dei versamenti successivi dovuti per il medesimo tributo.

2. Il contribuente che effettua presso gli uffici postali il versamento delle imposte nei termini prescritti non è tenuto in alcun caso al pagamento di interessi. Nel caso in cui l'avviso di mora non è preceduto dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Chiarezza e motivazione degli atti)

1. *Identico.*

2. **Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono tassativamente indicare:**

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) il termine, **l'organo giurisdizionale** o l'autorità amministrativa, cui è possibile ricorrere, in caso di atti impugnabili.

3. **Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.**

Art. 8.

(Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. **L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

notificazione della cartella di pagamento il contribuente ha sempre a disposizione il termine di sedici giorni per effettuare il pagamento delle imposte senza interessi di mora.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 8.

(Rimessione in termini)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause eccezionali di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato **in buona fede** a indicazioni contenute in atti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorchè stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

5. Identico.

Art. 9.

(Rimessione in termini)

Identico.

Art. 10.

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. Non sono irrogate sanzioni **nè richiesti interessi moratori** al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

dell'amministrazione finanziaria, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

2. Le sanzioni amministrative non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.

Art. 10.

(*Interpello del contribuente*)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che **si è conformato alla risposta dell'amministrazione finanziaria o che comunque** non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

2. Le sanzioni amministrative non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria. **Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.**

Art. 11.

(*Interpello del contribuente*)

1. *Identico.*

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, **vincola** con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. **Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.**

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione **finanziaria** entro il termine di cui al comma 1.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

buenti concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria. Il Ministro delle finanze individua con decreto gli uffici presso i quali, in rapporto alle relative capacità operative e alla revisione della loro organizzazione, è differito l'avvio o sospeso temporaneamente il servizio di risposta alle istanze di interpello.

Art. 11.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. *Identico.*

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

2. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

3. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

4. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente secondo quanto previsto dall'articolo 12.

5. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro trenta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 12.

(*Garante del contribuente*)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate è istituito il Garante del contribuente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. *Identico.*

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi **anche** al Garante del contribuente secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro **sessanta** giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13.

(*Garante del contribuente*)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate **e direzione delle entrate delle pro-**

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti scelti, sentiti i direttori dei dipartimenti e il Comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del Segretario generale delle finanze, dal Ministro delle finanze tra soggetti, a riposo o in pensione, appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati;

b) avvocati dello Stato;

c) professori universitari;

d) avvocati abilitati all'esercizio della professione innanzi alle magistrature superiori;

e) notai;

f) dirigenti dell'amministrazione finanziaria;

g) ufficiali generali e ufficiali superiori della Guardia di finanza.

3. **L'incarico di cui al comma 2 ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono sempre** svolte dal componente scelto nell'ambito della categoria di cui alle lettere da a) a e) del comma 2. Del Garante del contribuente fanno sempre parte due componenti scelti, rispettivamente, nell'ambito delle categorie di cui alle lettere f) e g) del medesimo comma.

4. Le attività di componente del Garante del contribuente sono svolte in forma gratuita.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro sogget-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vince autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti scelti, sentiti i direttori **generali** dei dipartimenti e il Comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del Segretario generale delle finanze, dal Ministro delle finanze tra soggetti, a riposo o in pensione, appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, **avvocati dello Stato, professori universitari, notai;**

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati.

soppressa

soppressa

soppressa

soppressa

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata **triennale** ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito della categoria di cui **alla lettera a)** del comma 2. **Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

to interessato che lamenta disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti i quali rispondono entro trenta giorni. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonchè agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente, anche avvalendosi della collaborazione e delle segnalazioni degli uffici per le relazioni col pubblico, rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

9. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonchè al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, **al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.** Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 13.

(Contribuenti non residenti)

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonchè agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **14.**

(Contribuenti non residenti)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 619

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Carta dei diritti del contribuente)

1. Le norme della presente legge costituiscono principi generali in materia tributaria e costituiscono la «Carta dei diritti del contribuente».

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori se non in modo espresso.

Art. 2.

(Trasparenza delle norme tributarie)

1. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nella rubrica.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non disciplinano specificatamente la materia tributaria non possono contenere disposizioni di carattere tributario, salvo quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge o dell'atto avente forza di legge.

3. Le disposizioni tributarie sono formulate in modo tale da evitare rinvii mediante date ed estremi numerici a leggi ed altri atti aventi forza di legge. In luogo di tali rinvii si procede alla integrale trascrizione delle norme che devono considerarsi vigenti.

Art. 3.

(Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Le disposizioni tributarie contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge hanno effetto solo per il futuro, salve le disposizioni interpretative, che devono comunque essere qualificate come tali.

2. Le disposizioni tributarie contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge non si applicano ai rapporti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

3. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie sono abrogati esclusivamente in modo espresso.

Art. 4.

(Utilizzo della legge ordinaria e del decreto-legge in materia tributaria)

1. L'istituzione di nuovi tributi o la modifica strutturale di tributi esistenti è attuata esclusivamente con legge ordinaria.

2. Le disposizioni tributarie possono essere attuate con decreto-legge esclusivamente nel caso in cui non modifichino la struttura di tributi.

Art. 5.

(Entrata in vigore delle norme tributarie)

1. Le leggi istitutive di nuovi tributi o modificative della struttura di tributi già esistenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale termine può essere esteso qualora esse prevedano l'emanazione di disposizioni di attuazione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni relative a modifiche strutturali di tributi periodici entrano in vigore non prima del primo periodo d'imposta successivo alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II

GARANZIE PER I CONTRIBUENTI

Art. 6.

(Disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. Si osservano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nei capi I, II, IV, V e VI della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

(Diritto all'informazione e all'assistenza)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere e di consultare presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria i testi aggiornati delle norme vigenti in materia tributaria e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle circolari ministeriali.

2. L'Amministrazione finanziaria deve provvedere ad emanare tempestivamente i regolamenti, nonché le circolari, e deve pubblicare tempestivamente ogni atto che riguarda le funzioni ed i procedimenti dell'Amministrazione stessa.

3. L'Amministrazione finanziaria cura l'istituzione di appositi sportelli, collocati presso gli uffici finanziari, che garantiscono stabilmente, nel corso dell'anno ed in orari facilmente accessibili al pubblico, un rapido ed efficiente servizio di informazione.

4. In occasione della presentazione di importanti dichiarazioni fiscali da parte della generalità dei contribuenti e con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei relativi termini, l'Amministrazione finanziaria:

a) provvede alla pubblicazione ed all'ampia diffusione dei modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni, evidenziando nelle stesse le modifiche intervenute ri-

spetto ai modelli utilizzati per la precedente dichiarazione;

b) adotta tutti i provvedimenti necessari per informare, attraverso i mezzi di comunicazione, la generalità dei contribuenti circa le modalità di applicazione e di calcolo del tributo dovuto, orientando altresì l'informazione alle diverse esigenze delle varie categorie di contribuenti.

Art. 8.

(Diritto di interpello)

1. Il contribuente ha diritto di interpellare per iscritto l'Amministrazione finanziaria per conoscere il giudizio della stessa in ordine sia alla interpretazione di norme fiscali sia alle conseguenze fiscali che possono derivare da specifici comportamenti.

2. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire una risposta scritta entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1. In caso di mancata risposta non possono essere irrogate sanzioni amministrative o penali al contribuente che si è conformato all'interpretazione o al comportamento prospettato nella richiesta stessa.

Art. 9.

(Diritto a pagare quanto previsto dalla legge)

1. Il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte versate in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto negli stessi tempi utili ai fini della riscossione ovvero alla possibilità di compensare tra loro tutte le posizioni creditorie e debitorie.

Art. 10.

(Tutela dell'affidamento)

1. Non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che si sia conformato ad

un'interpretazione di norme tributarie espressa dall'Amministrazione finanziaria che sia stata successivamente modificata dall'Amministrazione medesima senza che siano intervenute modifiche alla disciplina legislativa vigente.

Art. 11.

(Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. L'esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva deve essere condizionata alla definitività del rapporto tributario. Fino alla definizione del rapporto, l'Amministrazione finanziaria può chiedere che il contribuente presti idonea fideiussione.

Art. 12.

(Tutela della buona fede)

1. Le sanzioni amministrative per violazione di disposizioni tributarie devono essere commisurate alla gravità del fatto ed al danno per l'Erario e le sanzioni penali devono essere previste solo per ipotesi fraudolente.

Art. 13.

(Tutela della riservatezza)

1. Il contribuente ha diritto alla tutela delle informazioni relative alla sua posizione fiscale.

